

Art. 11.

*Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
e contributo per l'accesso e la frequenza i corsi di dottorato*

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2006/2007, ad € 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze:

Anno Accademico	Importo	Scadenza
2006/2007	€ 62,00	all'atto dell'iscrizione
2007/2008	da definire	entro e non oltre il 15 novembre 2007
2008/2009	da definire	entro e non oltre il 15 novembre 2008
2009/2010	da definire	entro e non oltre il 15 novembre 2009

Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta ad € 1.550,00 annue ed è così suddiviso:

Anno Accademico	Anno di corso	Rata	Importo	Scadenza
2006/2007	1°	1 ^a rata	€ 789,62	all'atto dell'iscrizione
		2 ^a rata	€ 775,00	entro e non oltre il 30 aprile 2007
2007/2008	2°	1 ^a rata	€ 789,62	entro e non oltre il 31 dicembre 2007
		2 ^a rata	€ 775,00	entro e non oltre il 30 aprile 2008
2008/2009	3°	1 ^a rata	€ 789,62	entro e non oltre il 31 dicembre 2008
		2 ^a rata	€ 775,00	entro e non oltre il 30 aprile 2009
2009/2010	4°	1 ^a rata	€ 789,62	entro e non oltre il 31 dicembre 2009
		2 ^a rata	€ 775,00	entro e non oltre il 30 aprile 2010

Al riguardo, si precisa che l'importo delle 1 rate è maggiorato di € 14,62, a titolo di imposta di bollo da corrispondersi ai sensi della circolare n. 1/2005 dell'Agenzia delle entrate.

Art. 12.

Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attività formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a ciò destinate e secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti.

I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso università e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio è aumentato nella misura di cui al precedente art. 10, comma 5.

Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attività di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, delibererà l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporrà al magnifico rettore l'esclusione dal corso.

Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:

che dimostrino di dover ancora ottemperare agli obblighi di leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;

che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica.

Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente già riscosse.

Art. 13.

Incompatibilità con altri corsi di studio

Ai sensi degli articoli 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e 25 del regolamento didattico di Ateneo, l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio universitario istituito presso questa o altra università nonché presso scuole manageriali.

Art. 14.

Copertura assicurativa

L'Università degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile durante ed in occasione della frequenza di attività didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attività formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato di ricerca.

La copertura assicurativa è, altresì, garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonché durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purché tali attività siano preventivamente autorizzate dal coordinatore del corso.